



21-02-2023
REGISTRATO L
AL N° 426 SERIE 3
ON ESENTE

Per delega del Direttore provinciale
funzionario
Giuseppe MARRA

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLE ASSOCIATE

L'anno 2023, il giorno 12, del mese di febbraio, alle ore 14.30 in via Mauro Macchi 44 a Milano, si apre in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delle Associate di ArciLesbica. L'Assemblea è stata convocata dal Consiglio Direttivo per modifiche allo Statuto richieste dalla Regione Emilia-Romagna con pec r_emiro.Giunta - Prot. 26/01/2023.0065419.U.

A seguito di elezione è chiamata a presiedere la riunione la Sig.ra Maria Cristina Gramolini ed a fungere da Segretaria la Sig.ra Lucia Giansiracusa. Sono presenti 24 associate che rappresentano la totalità delle iscritte in regola con il pagamento della quota associativa alla data odierna.

La Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente Statuto, dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto richieste dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) Ufficio della Regione Emilia-Romagna via pec r_emiro.Giunta - Prot. 26/01/2023.0065419.U per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Con riferimento al punto posto all'ordine del giorno, la Presidente illustra la comunicazione ricevuta dal RUNTS Ufficio della Regione Emilia-Romagna il 26.01.2023, che richiede di modificare lo Statuto in due punti: all'art. 1 togliendo dalla denominazione l'acronimo APS e la locuzione "associazione di promozione sociale", per ottenere l'iscrizione alla sezione G) "Altri enti del Terzo settore"; all'art.15 apponendo i quorum corretti previsti dalla legge per lo scioglimento. Di seguito, la Presidente spiega che la modifica dell'art. 1 dello Statuto è richiesta in quanto il tesseramento ad ArciLesbica è riservato alle donne, mentre la modifica dell'art.15 è richiesta a norma di legge.

L'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, con votazione palese, dello Statuto emendato.

L'Assemblea, con voto all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo nessun'altra delle presenti richiesto la parola e non essendoci altri punti da trattare, la Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea alle ore 16.30, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria dell'Assemblea

La Presidente dell'Assemblea

Lucia Giansiracusa

Maria Cristina Gramolini

Associazione ArciLesbica

ArciLesbica Associazione Nazionale
C.F. 92051320379 www.arcilesbica.it

C.F. 92051320379

Associazione ArciLesbica

C.F. 92051320379

c/o Associazione La Comune
Via F. Edera de Giovanni 18/2 - 40129 Bologna



STATUTO DI ARCILESBICA

Art. 1 Costituzione e sede

1.1. L'Associazione ARCILESBICA va ad adeguare il proprio Statuto in conformità agli articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017); l'Associazione non riconosciuta "Associazione ArciLesbica -ETS (di seguito ARCILESBICA)" con sede in Bologna prov: (BO) cap: 40129 indirizzo: via Francesca Edera de Giovanni 18/2.

ARCILESBICA sceglie tale denominazione come la propria e adotta quale marchio una farfalla con all'interno il doppio simbolo di Venere.

L'uso della denominazione e del marchio è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di ARCILESBICA, mentre è obbligo delle associazioni affiliate e delle singole socie di fare della denominazione e del marchio un uso in armonia con i valori e le finalità espresse dal presente Statuto.

1.2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.

1.3. L'Associazione, costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore di volontariato, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti delle persone associate o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.4. ARCILESBICA è un'Associazione culturale nazionale e persegue finalità

		
r_eni1ro. Giunta - Prot. 17/03/2023 0255006.E	civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività d'interesse generale sono svolte	
	in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti	
	agli enti associati.	
	ARCILESBICA è un'Associazione lesbica, femminista, democratica, laica, pacifista,	
	apartitica, antifascista, antirazzista, antiproibizionista, multiethnica, pluralista,	
	anticolonialista, altermondialista e non persegue scopi di lucro.	
	ARCILESBICA persegue la finalità di combattere ogni forma di pregiudizio e di	
	discriminazione nei confronti delle lesbiche, di rivendicare il riconoscimento e il pieno	
	godimento dei loro diritti civili, di dare visibilità, sul piano politico, culturale e dei diritti,	
	alle lesbiche, promuovendone l'affermazione e la diffusione della cultura.	
	1.5. Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte	
	a tutte le socie, le quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in	
	conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.	
	1.6. L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio	
	civile e cooperazione.	
	Art. 2 – Finalità (oggetto)	
	2.1 L'Associazione ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di	
	lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale nei confronti delle persone	
	associate e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.	
	ARCILESBICA ha le seguenti finalità:	
	A) operare nella realtà e sulla scena politica del Paese in maniera chiara ed	
	autorevole, per esprimere nella società la libertà dalle costrizioni di genere,	
	dispiegando un'azione concreta e visibile, come strumento credibile di difesa per	
	2	



tutte le lesbiche, in grado di intervenire con ogni mezzo a disposizione su tutto quello

che determina le condizioni dell'esistenza delle lesbiche;

B) diffondere ovunque visibilità, socialità, solidarietà fra le lesbiche, per esprimere la

scelta lesbica, individuale e collettiva, in ogni luogo che la neghi o che non la

preveda e lanciare un'offensiva culturale e politica contro l'eterosessualità

obbligatoria e contro il sessismo;

C) connettere le rivendicazioni lesbiche alle rivendicazioni di altri soggetti in lotta per

l'emancipazione, secondo un progetto generale di liberazione dal dominio, e

promuovere un movimento lesbico cosciente ed incisivo, impegnato nella

trasformazione della vita associata nel segno della libertà, del rispetto, del

benessere, della convivenza, che sappia dialogare e cooperare con gli altri

movimenti impegnati a cambiare l'iniquo patto sociale e sessuale;

D) diffondersi capillarmente sul territorio come presenza attiva, anche promuovendo

la collaborazione con gay e trans a livello dei circoli ed associazioni locali, e creare

nuovi spazi alla socializzazione e all'incontro, che siano nello stesso tempo il luogo

dell'attivismo e della partecipazione, dove costruire e rilanciare progetti ed occasioni

di scambio, elaborando e diffondendo cultura ed informazioni che riguardano la

comunità lesbica; e a tal fine aprire vertenze con le istituzioni per difendere e

potenziare gli spazi dell'aggregazione e della politica delle lesbiche;

E) far sì che le lesbiche diventino soggetti di diritti, realizzandone la piena

cittadinanza, sia in quanto singole, sia in quanto coppie, sia in quanto associate; e

ciò attivandosi al fine di ottenere l'approvazione di leggi a favore delle libertà civili,

contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, contro le discriminazioni

nel mondo del lavoro, contro la violenza misogina e lesbofobica appoggiando le



proposte di legge in tal senso con manifestazioni, raccolte di firme e quant'altro risulti

necessario; attivarsi al fine di ottenere che il Parlamento italiano recepisca nella sua

interezza le direttive della Risoluzione di Strasburgo dell'8 febbraio 1994 sulla parità

dei diritti dei cittadini omosessuali;

F) rilanciare e ampliare il dibattito in tema di maternità indipendente, rivendicando

per le lesbiche che lo desiderano l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita,

l'adozione e l'affidamento dei minori; promuovere anche la pratica

dell'autoinseminazione;

G) attivarsi affinché le leggi tutelino l'autodeterminazione di tutte le donne sul proprio

corpo, aprendo un dibattito sull'attuale normativa riguardante la violenza sessuale, la

violenza su donne, tra donne e su persone omosessuali e transessuali, stimolando le

istituzioni ad attuare interventi di carattere preventivo e non solo punitivo nei

confronti della violenza sulle donne, segnatamente affinché sia riconosciuto il

fenomeno del femminicidio e venga posta in essere una normativa che affronti tale

fenomeno da un punto di vista preventivo ed improntando la propria attività alla

collaborazione con i Centri Antiviolenza;

H) attivare una politica di promozione culturale e civile a tutti i livelli, sostenendo e

diffondendo ogni forma di espressione artistica e culturale realizzata dalle donne, e

in particolare dalle lesbiche, attraverso dibattiti, seminari, convegni, pubblicazioni,

divulgazione del patrimonio librario e documentario, e quant'altro sia necessario per

intervenire in maniera costante e capillare nell'ambito dell'elaborazione e della

trasmissione della cultura lesbica;

I) impegnarsi a far garantire il pieno diritto alla salute ed al benessere psicofisico

delle lesbiche, rivendicando la presenza di una Sanità accessibile a tutte le lesbiche,



con operatori preparati ed aperti al rapporto con le fruitrici lesbiche, richiedendo

finanziamenti presso Enti pubblici e non, per realizzare progetti quali consultori con

personale appositamente formato, convenzioni con personale specializzato in

cliniche ed ospedali. Inoltre promuovere campagne di informazione e di prevenzione

sulle malattie a trasmissione sessuale, fra cui l'HIV ed altre malattie che colpiscono

particolarmente la popolazione femminile, tra cui il tumore al seno;

J) premere sulle istituzioni locali e centrali per un'apertura in direzione dei bisogni

delle lesbiche;

K) spendersi sul piano politico ed anche legislativo, interloquendo con istituzioni,

partiti, sindacati, movimenti civici, altre associazioni ed enti pubblici o privati in merito

a tutte le finalità del presente Statuto, anche mediante la redazione di proposte di

legge, emendamenti, interpellanze, partecipazione a conferenze di servizi e più in

generale tutto quanto utile affinché le istanze associative possano ricevere ascolto e

attenzione ad ogni livello decisionale;

L) utilizzare le sedi dell'Associazione e degli enti ad essa aderenti, nonché i pubblici

locali, per lo svolgimento di attività politiche, aggregative, ricreative e ludiche, tra cui

giochi, tornei, feste, compresa la consumazione di alimenti e bevande.

2.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a

caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti

norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di azione sociale. Nel

rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare,

persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire, come espressione di

partecipazione, la solidarietà e il pluralismo. L'associazione è costituita per il

perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs.



117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale.

2.3 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi delle proprie socie in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi delle socie medesime, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

Art. 3 - Attività

3.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.

3.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al

contrasto della povertà educativa;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui

alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale a norma del presente articolo;

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e

i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24

dicembre 2007, n. 244;

g) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,

n. 112, e successive modificazioni;

h) interventi e prestazioni sanitarie;

i) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e

della difesa non armata;

3.4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore,

le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a

queste ultime, secondo le previsioni del seguente statuto e nei criteri e limiti definiti

r_eni1ro. Giunta - Prot. 17/03/2023 0255006.E		con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal Consiglio	
		Direttivo.	
	3.5	Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore delle persone	
		associate, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
		volontariato delle medesime o delle persone aderenti agli enti associati.	
	3.6	Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere	
		qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed	
		economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento	
		dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio	
		ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari,	
		creditizie e finanziarie. L'Associazione potrà quindi svolgere attività diverse,	
		secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3,	
		purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità	
		istituzionali.	
	Art. 4 - Associate		
	4.1	All'Associazione possono aderire tutte le donne italiane e straniere, nonché	
		le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le	
		finalità e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione ed accettino le regole	
		dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi	
		competenti.	
	4.2	È esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di	
		recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni	
		statutarie.	
	4.3	Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra le persone associate	
			8



riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

4.4 Le persone associate sono tenute al pagamento della quota sociale annuale, se fissata dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi sociali. Sono tenute all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

4.5 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.

4.6 Le singole persone associate, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna né alcun rimborso della quota associativa.

4.7 È stabilita l'incompatibilità tra incarichi elettivi in ARCILESBICA e incarichi di partito.

Art. 5 – Diritti e doveri

5.1 Le persone associate hanno il diritto a:

a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;

b) Eleggere gli organi sociali e ad essere elette negli stessi;

c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni.

5.2. Le persone associate sono tenute a:

a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte



dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;

b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;

c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale;

5.3 Le associate in regola con il versamento annuale della quota associativa possono partecipare alle assemblee, alle elezioni degli organi sociali e contribuire alle modifiche statutarie.

Art. 6 – Ammissione

6.1 Le richieste di ammissione associativa vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.

6.3 All'atto del versamento della quota sociale, l'interessata assume immediatamente la qualifica di associata: l'iscrizione comunque dovrà essere esaminata e ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicato all'associata e annotato nel libro delle associate, se con esito positivo, mentre, in caso di esito negativo, dovranno essere indicate le motivazioni e restituita la quota associativa versata. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, la persona interessata potrà presentare ricorso alla Presidente. Sul



ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea delle associate.

Art. 7 – Esclusione

7.1 La qualifica di associata si perde:

- a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. In caso di sospensione o espulsione per morosità, si potrà, dietro domanda scritta, essere riammesse pagando una nuova quota d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;
- b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);
- c) Per recesso e/o dimissioni;
- d) Per scioglimento dell'Associazione;
- e) Per causa di morte.

7.2 La perdita della qualifica di associata comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

7.3 La misura disciplinare nei confronti di un'associata viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti della persona che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione o attentanti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell'Associazione;
- c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;

7.4 L'associata può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare alla Presidente dell'associazione;

7.5 In caso di recesso, dimissioni o espulsione l'associata deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso, dimissioni o espulsione,



nonché definire nei confronti dell'Associazione, delle altre associate e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associata dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associata in caso di recesso/dimissioni.

7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a una associata, questa o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della Associazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note all'associata con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione della socia dovrà essere riportata nel Libro Associate.

7.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto alla Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea delle Associate. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Art. 8 - Organi

8.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea delle Associate;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo, (Collegio garanti e Collegio revisori dei conti).

Art. 9 – Assemblea delle associate

9.1 L'Assemblea delle associate è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutte le associate dell'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale, iscritte da almeno tre (3) mesi nel Libro delle Associate, con voto singolo. Ciascuna associata può farsi rappresentare nell'Assemblea da una altra associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associate nelle associazioni con un numero di associate inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associate in quelle con un numero di associate superiore a cinquecento (500).

In caso di necessità, è possibile l'intervento all'Assemblea di tutte e/o di alcune associate mediante mezzi di telecomunicazione (partecipazione online), purché sia possibile verificare l'identità delle persone associate che partecipano e votano.

9.2 L'Assemblea delle associate è convocata dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo (1/10) delle sue componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea delle associate, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutte le associate, anche se assenti o dissenzienti.

9.4 L'Assemblea può essere aperta a personalità esterne e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.



9.5 L'Assemblea delle associate:

a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;

b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'Associazione.

c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività, d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;

d) Nomina e revoca le componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) Elegge ogni tre (3) anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali;

f) In mancanza del revisore, verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale;

g) Può proporre e deliberare le modifiche allo Statuto;

h) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;

i) Delibera sulle responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

l) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni delle socie, in mancanza dell'organo di garanzia;

m) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

n) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua



competenza;

o) È regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più una delle associate. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute e delibera validamente a maggioranza assoluta delle associate presenti;

p) È convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo (1/10) delle associate. In tal caso l'Assemblea delle associate dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;

q) È convocata almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea, mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;

r) È presieduta da una Presidente nominata dall'Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. La Presidente propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) delle presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura della segretaria che li firma insieme alla presidente.

9.6 L'Assemblea per il rinnovo degli organi:

a) Stabilisce il numero delle componenti del Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 elementi;

b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva



il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutte le socie;

c) La Presidente dell'Assemblea delle associate comunica alle elette i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della Presidente e la distribuzione delle cariche;

d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dalla consigliera che ha ottenuto il maggior numero di voti;

e) Dei lavori dell'Assemblea delle associate deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo:

a) È l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione ed è formato con diritto di voto dalle rappresentanti, scelte fra le associate, elette dall'Assemblea delle associate;

b) Elegge al suo interno la Presidente, la Vice Presidente, la Tesoriera e la Segretaria.

c) Precisa e fissa le responsabilità delle consigliere in ordine all'attività svolta dall'Associazione;

d) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadine non socie in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari;

e) Dura in carica tre (3) anni. Nel caso venisse a mancare una componente per dimissioni, o altre cause, le subentra la prima delle non elette, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea delle socie



utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per

dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza delle componenti del

Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, la Presidente uscente è

tenuta a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

È convocato dalla Presidente in via ordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità

e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) delle sue componenti; in

entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla

data di richiesta;

Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura della Segretaria, che lo

firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione

delle associate che richiedano di consultarlo.

10.2 Il Consiglio Direttivo:

a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il rendiconto economico-

finanziario con la eventuale relazione di missione, nei casi previsti dalla legge, e lo

sottopone all'Assemblea delle associate per l'approvazione. Le modalità di redazione

di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e

valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche

dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse

pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di *governance* e

rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle

risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in

considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte

ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea delle associate;



c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;

d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;

e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea delle associate;

f) Delibera l'ammissione delle nuove associate;

g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;

h) Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

i) È tenuto a verbalizzare le sue decisioni.

Art. 11 – Presidente

11.1 La Presidente

a) È considerata legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante le sue delegate;

b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;

c) Stipula tutti gli atti inerenti all'attività dell'Associazione;

11.2 In caso d'impedimento o prolungata assenza della Presidente, la Vice Presidente la sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave della Presidente, il Consiglio Direttivo dell'associazione è convocato dalla Vicepresidente.

11.3 La Presidente uscente è tenuta a dare regolari consegne alla nuova



Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 12 – Gratuità degli incarichi e associate lavoratrici

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al/la volontario/a potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfettari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratrici subordinate ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero delle lavoratrici non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero delle associate.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontarie dell'Associazione.

Art. 13 – Rappresentanza e poteri

13.1 La Presidente è la legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.



13.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dalla sua legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

13.3 La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

13.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è sufficiente la firma della Presidente, oppure quella della componente del Consiglio Direttivo a ciò designata.

13.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un'altra componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione della componente designata, in caso di assenza o impedimento di quest'ultima.

13.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

Art. 14 – Modifiche statutarie

14.1 Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) delle associate;

14.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) delle persone associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Art. 15 - Scioglimento

15.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre un'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e il voto favorevole di almeno 3/4 delle associate senza possibilità di deroga (art. 21 c.c.).

15.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del



Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe a quelle di ARCI LESBICA, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra le socie, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra le socie.

Art. 16 – Risorse economiche

16.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote erogazioni, offerte e contributi delle associate;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) erogazioni liberali delle persone associate e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (raccolta fondi), quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di raccolta fondi;
- i) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;



j) Partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi,
nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;

k) Entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per
finalità di sovvenzione;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

16.2 L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa
vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti
eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei
fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali
delle persone associate e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni
liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

16.3 È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere
degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

16.4 È fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra le
associate.

Art. 17 – Rendiconto economico

17.1 L'anno finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

17.2 Il rendiconto economico finanziario, ovvero - nei casi previsti dalla legge - il
bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e
deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima



dello svolgimento dell'Assemblea delle associate.

17.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve

tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi

eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di

quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8

del D.Lgs 117/2017.

Art. 18 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei

delle associate nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i

requisiti con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea

delle associate nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione

legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. 19 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi

all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti

annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro delle Associate, il Libro delle

adunanze e deliberazioni dell'Assemblea delle associate, del Consiglio Direttivo e,

qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a

disposizione delle associate per la consultazione anche nel caso in cui siano

conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di

accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consiglieria.

Art. 20 – Processi verbali

Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio.

Art. 21 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

Milano, 12 febbraio 2023

Maria Cristina Gramolini, Presidente ArciLesbica

Maria Cristina Gramolini

Lucia Giansiracusa, Segretaria verbalizzatrice

Lucia Giansiracusa